


N.° 1414.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A far tempo dal primo gennaio 1856 la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire, stabilita coll'articolo 14 della Legge 30 giugno 1853, si pagherà sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, sebbene il prezzo di esse non fosse per anco intieramente pagato.

Qualora il capitale nominale non siavi espresso, la tassa sarà calcolata sul valore reale, il cui ammontare sarà accertato colle regole portate dalle Leggi sulla tassa d'insinuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addì 13 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V.° Il Guardasilli

DEFORESTA.

C. CAVOUR.